



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE

PRIMA SEZIONE

Registro Ordinanze: 680/05

Registro Generale: 994/2005

nelle persone dei Signori:

ALDO RAVALLI	Presidente
ENRICO D'ARPE	Cons.
ETTORE MANCA	Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **06 Luglio 2005**

Visto il ricorso 994/2005 proposto da:

*ARMONICO VALERIO
APRILE ALESSANDRO
CARLA' VANNI
GRECO ANTONIO
PALADINI CLAUDIO
STEFANIZZI FABRIZIO
VETRANO SALVATORE*

rappresentati e difesi da:

*TAURINO BARBARA
MATINO SANDRO*

con domicilio eletto in LECCE

*VIA TEMPLARI,10/A
presso
MATINO SANDRO*

contro

COMUNE DI VEGLIE
rappresentato e difeso da:
VANTAGGIATO ANGELO
con domicilio eletto in *LECCE*
VIA ZANARDELLI 7
presso la sua sede

e nei confronti di
FAI FERNANDO

e nei confronti di
SPAGNOLO MAURIZIO

e nei confronti di
ALBANO MARIO VITTORIO

e nei confronti di
MAGGIORE GIOVANNI

e nei confronti di
SPAGNOLO COSIMO

e nei confronti di
CASCIONE ANTONIO

e nei confronti di
ROLLO POMPILIO

e nei confronti di
VADACCA MARCELLO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto sindacale n. 11/05, prot. n. 3901 dell'11.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha nominato la Giunta, comunicato al Consiglio Comunale nella (prima) seduta del 20.04.2004, nella parte in cui esclude dall'organo di governo la rappresentanza femminile; della nota prot. n. 4550 del 26.04.2005, con cui il Sindaco ha comunicato ai Consiglieri comunali il conferimento delle deleghe agli Assessori nominati; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, dei decreti sindacali di attribuzione delle deleghe a ciascun Assessore componente la Giunta e, quindi: del decreto n. 12/05, prot. n. 4465 del 26.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all'Assessore Maurizio Spagnolo le funzioni concernenti i Servizi Sociali e Ufficio relazioni con il Pubblico; del decreto n. 13/05, prot. n. 4466 del 26.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all'Assessore Albano Mario Vittorio le funzioni concernenti Igiene Pubblica, Sanità e Ambiente; del decreto n. 14/04, prot. n. 4467 del 26.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all'Assessore Giovanni Maggiore le funzioni concernenti i Servizi Scolastici, Sviluppo Sostenibile e Qualità della vita, Arredo Urbano e Verde Pubblico; del decreto n. 15/05, prot. n. 4468 del 26.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all'Assessore Cosimo Spagnolo le

funzioni concernenti Personale e Patrimonio; del decreto n. 16/05, prot. n. 4469 del 26.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all'Assessore Antonio Cascione le funzioni concernenti i Lavori Pubblici; del decreto n. 17/05, prot. n. 4470 del 26.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all'Assessore Pompilio Rollo le funzioni concernenti la Protezione Civile, Polizia Municipale, Viabilità e Sport; del decreto n. 18/05, prot. n. 4471 del 26.04. 2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all'Assessore Marcello Vadacca le funzioni concernenti Attività produttive, Commercio e Artigianato;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI VEGLIE

Udito il relatore Ref. ETTORE MANCA e uditi altresì per le parti l'Avv. Taurino e l'Avv. Vantaggiato;

Premesso che i ricorrenti, tutti Consiglieri del Comune di Veglie, impugnano gli atti con i quali il Sindaco, nominandone i componenti, non assicurava una rappresentanza femminile all'interno della Giunta;

considerato che, secondo il giudizio, pur sommario, del Collegio, oltre al tradizionale riconoscimento della legittimazione dei Consiglieri Comunali ad agire in giudizio ove vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio, deve riconoscersi loro un'analogha *potestà* nei casi in cui, come quello in esame, venga contestata sotto altri profili *-tra cui particolarmente quelli concernenti il rispetto della disciplina statutaria-* la legittimità dell'azione degli organi politici dell'Ente di appartenenza;

ritenuto che, in definitiva, i rimedi giurisdizionali sembrano *doppiare*, in questi casi, quelli politico amministrativi, per un verso presupponendo, come quest'ultimi, la medesima funzione di controllo, tipica del Consiglio Comunale, e tuttavia, per altro verso, dagli stessi distinguendosi per il fatto di riguardare i casi di vera e propria illegittimità degli atti e non di mera inopportunità politica latamente intesa;

ritenuto dunque che l'accesso alla tutela da parte del giudice *completi* il ruolo centrale che i componenti del Consiglio rivestono nella *vita* dell'ente locale, consentendo loro di agire a tutela di interessi che, altrimenti, sarebbero in concreto privi di protezione in sede processuale;

ritenuto poi, quanto alla configurabilità delle violazioni contestate al Sindaco nella formazione della Giunta, che la disciplina costituzionale (*art. 51 Cost.:* <<... la

Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini>>), primaria (art. 6 t.u. 267/00) e secondaria (art. 32 statuto comunale: <<Nella composizione della Giunta è garantita la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi>>) di riferimento favorisce e/o garantisce una rappresentanza femminile nell'organo predetto;

ritenuto, tuttavia, che tale previsione vada temperata, secondo canoni di ragionevolezza, con le prerogative riservate al Sindaco nella scelta dei componenti della Giunta;

ritenuto, dunque, che il Sindaco debba procedere, nel corretto esercizio delle proprie attribuzioni, ad una nuova formazione della Giunta Comunale, adoperandosi per assicurarvi una rappresentanza femminile o, nel caso in cui ciò non sia, per ragioni tecnico-politiche, possibile, illustrando con motivazione puntuale, esaustiva e concreta le ragioni che impediscono l'attuazione del c.d. principio delle *pari opportunità*;

ritenuto congruo assegnare al Sindaco, per provvedere nei sensi sopra indicati, il termine di 45 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest'ordinanza;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

P.Q.M.

Accoglie (Ricorso numero 994/2005) la suindicata domanda cautelare, nei sensi e limiti indicati in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE, li 06 Luglio 2005

Aldo RAVALLI – Presidente

Ettore MANCA – Estensore

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 06 luglio 2005

Il Consiglio di Stato «boccia» [l'ordinanza pronunciata dal Tar di Lecce](#) circa l'obbligo di una presenza femminile in Giunta.

Con una decisione dei giorni scorsi, la quinta sezione del supremo organo amministrativo ha accolto le tesi sostenute dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani che ha rappresentato il sindaco Fernando Fai e gli altri esponenti della sua Giunta. Nell'ordinanza di fatto si stabilisce che i sette consiglieri dell' opposizione di centrodestra e di centrosinistra non sono legittimati a fare il ricorso poichè «la materia trattata (l'ordinanza sindacale di nomina della Giunta ndr) sembra riconducibile ai rapporti fra le varie formazioni del consiglio comunale e che trovano soluzione nella dialettica maggioranza-minoranza» attraverso le mozioni di sfiducia e con le dimissioni della maggioranza dei consiglieri. E questo nonostante vi sia un articolo dello Statuto comunale che prevede espressamente che «deve essere garantita una presenza femminile nella Giunta» Inoltre, il Consiglio di Stato, precisa che l'obbligo imposto dal Tar di nominare una donna nell'esecutivo comunque non inibiva il normale svolgimento della Giunta così come il primo cittadino l'aveva nominata.

Ma il relatore della quinta sezione del Consiglio di Stato «censura» il Tribunale amministrativo di Lecce su un altro aspetto. «La motivazione espressa dal sindaco sugli accordi preelettorali era valida», spiega, infatti, l'avvocato Ernesto Sticchi Damiani. E aggiunge: «L'ordinanza sottolinea che controversie di questo genere possono risolversi a livello politico e non giudiziale. Abbiamo avuto grande soddisfazione su più punti e il sindaco, se lo ritenesse necessario, è nella facoltà di poter nominare una nuova Giunta senza la presenza femminile». Ma, ciò non accadrà. Fai, da parte sua, ritiene che «la nuova composizione dell'amministrazione è un dato saldo e intoccabile».

Nello staff di Fernando Fai, quindi, rimane al suo posto Maria Calcagnile, dello Sdi, ostetrica presso l'ospedale di Copertino, assessore alla Sanità e al Personale che, dopo la sentenza del Tar di Lecce, prese il posto di Cosimo Spagnolo, che attualmente rappresenta il Comune nell'Union Tre. «Sono ampiamente soddisfatto - commenta ancora Fernando Fai - dell'ordinanza emessa dal Consiglio di Stato. L'intera amministrazione comunale si ritiene soddisfatta ed è ancora più compatta. Abbiamo sempre rispettato la nostra comunità ed è proprio per questo che abbiamo affrontato serenamente, sino all'ultimo, questa controversia. Con questa sentenza - aggiunge ancora il sindaco - si conclude per l'Ente pubblico un periodo minacciato da calunnie da parte dei consiglieri dell'opposizione. La maggioranza e soprattutto l'intera comunità - conclude Fai - nonostante le continue pressioni della minoranza e nonostante la cattiva immagine che ne è derivata per il nostro piccolo comune, assurto a caso nazionale, ha avuto quella giustizia che meritava da tempo».

